

Rev.01

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Rev.	Data	Amministratore Unico	O.d.V.
01	03/02/2016		

Questo documento è di proprietà dell'Andreani Tributi S.r.l. che ne detiene l'uso esclusivo. E' vietata ogni copia e riproduzione.



Rev.01

INDICE

Capitolo	01 - DEFINIZIONI	
1.0 Def	inizionipag.	5
Capitolo	o 2 - IL DECRETO LEGISLATIVO 231	
2.0 II D	D.Lgs. 231/01 - I contenutipag.	8
Capitolo	o 3 - L'AZIENDA	
3.0 And	dreani Tributi S.r.lpag.	12
Capitolo	04 - LE FATTISPECIE DI REATO	
4.0 Rea	ti Informaticipag.	13
4.0.1	Frode Informatica (Art. 640 Ter)	13
4.0.2	Detenzione Abusiva di Codici Di Accesso (Art. 615 Quater)	13
4.0.3	Danneggiamento di Informazioni, Dati e Programmi Informatici Utilizzatidallo Stato o da Altro Ente Pubblico o comunque di Pubblica Utilità (Art. 635 Ter)	14
4.0.4	Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici (Art. 635 Quater)	14
4.0.5	Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici di Pubblica Utilità	14
4.1 Rea	ti contro la Pubblica Amministrazionepag.	15
4.1.1	Istigazione alla Corruzione (Art. 322 C.P.)	15
4.1.2	Corruzione per l'esercizio della Funzione (Art.318 c.p) Introdotto a seguito dell'entrata in vigore della Legge 190/2012 (Anticorruzione)	15
4.1.3	Malversazione ai Danni dello Stato (Art. 316 Bis C.P)	15
4.1.4	Indebita Percezione di Erogazioni (Art. 316 ter c.p.)	16
4.1.5	Truffa ai Danni Dello Stato o di Altro Ente Pubblico o delle	16
4.1.6.	Concussione (Art. 317 c.p.)	16
4.1.7.	Corruzione per un Atto Contrario ai Doveri di Ufficio (Art. 319 C.P.)	17
4.1.8.	Corruzione in Atti Giudiziari (Art. 319 Ter)	17



Rev.01

4	1.1.9. Corruzione per Atto di Pubblico Servizio (Art. 320 C.P.)	17
4	1.1.10. Istigazione alla Corruzione (Art. 322 C.P.)	17
4.2.	Reati Societaripag.	19
4	1.2.1 False Comunicazioni Sociali (Art. 2621 C.C.)	19
4	1.2.2. False Comunicazioni Sociali In Danno Dei Soci e	19
4	1.2.3. Impedito Controllo (Art. 2625 C.C.)	20
4	1.2.4. Illegale Ripartizione degli Utili (Art. 2627 C.C.)	20
4	1.2.5 Associazione per Delinquere (Art. 416 C.P.)	20
4	1.2.6 Associazione per Delinquere di Stampo Mafioso (Art. 416 Bis C.P)	21
4.3	Ricettazione e riciclaggiopag.	22
4	4.3.1 Ricettazione (Art. 648 C.P.)	22
4	4.3.2 Riciclaggio (Art. 648 Bis C.P.)	22
4.4	Reati sicurezza sul lavoropag.	23
4	4.4.1 Omicidio Colposo (Art. 589 C.P.)	23
4	1.4.2 Lesioni Personali Colpose (Art. 590 C.P.)	23
Cap	oitolo 5 - IL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO	
5.0	Funzione del Modello 231pag.	25
5.1	Destinatari del Modello 231pag.	25
5.2	Approvazione ed Aggiornamentopag.	26
5.3	Struttura del Modellopag.	26
5.4	La Matrice del Rischio Reatopag.	27
5.5	Il Rischio Accettabilepag.	27
5.6	L'Analisi dei Rischipag.	28
5.7	Il Rapporto tra Modello e Codice Etico	29
5.8	L'aggiornamento del Modellopag.	30
5.9	Il Sistema di Controllopag.	30



Rev.01

Cap	oitolo 6 - LA COMUNICAZIONE DEL MODELLO 231	
6.0	La Comunicazione del Modellopag.	31
Cap	oitolo 7 - LA FORMAZIONE	
7.0	La Formazione ai Destinataripag.	32
Cap	oitolo 8 - IL SISTEMA DISCIPLINARE	
8.0	Lo Scopo del Sistema Disciplinare	33
8.1	Misure nei confronti dei Dipendenti	34
8.2	Misure nei confronti del Dirigentepag.	35
8.3	Misure nei confronti dell'Amministratore Unico	35
8.4	Misure nei confronti del Sindacopag.	35
8.5	Misure nei confronti dei collaboratori esterni e fornitoripag.	36
8.6	Misure nei confronti dei Socipag.	36
8.7	Misure nei confronti dei Partner	36
8.8	Registro delle Sanzionipag.	36
Cap	oitolo 9 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO	
9.0	Funzione e Poteri	37
9.1	Nomina e Revocapag.	38
9.2	Attività di Controllopag.	39
9.3	Attività di Informazione all'O.d.Vpag.	40
Cap	oitolo 10 - IL SISTEMA DI CONTROLLO	
10.0	Obiettivi del sistema di controllo interno	41
10.1	Le componenti del sistema di controllo	41



Rev.01

CAPITOLO 1 DEFINIZIONI

1.0 DEFINIZIONI

- ➤ ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche;
- ➤ "Aree Sensibili": processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 (come elencati nella matrice dei Rischi di reato);
- > "CCNL": Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da Andreani Tributi S.r.l.;
- ➤ "Clienti": i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, ricevono da Andreani Tributi S.r.l. servizi o prestazioni;
- ➤ "Collaboratori": i soggetti aventi con Andreani Tributi S.r.l. rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e di distacco;
- **"Codice Etico":** Codice Etico adottato da Andreani Tributi S.r.l.;
- ➤ "Consulenti": i soggetti con competenze specifiche in determinate materie che assistono Andreani Tributi S.r.l. nello svolgimento di atti fornendo informazioni, indirizzi e pareri;
- ➤ "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- ➤ "Delega": l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- ➤ "Destinatari" delle prescrizioni contenute nel Modello: membri degli Organi sociali, dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori e partner dell'Andreani Tributi S.r.l.;



Rev.01

- ➤ "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'Andreani Tributi S.r.l., ivi compresi i dirigenti;
- ➤ "Fornitori": i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano servizi o prestazioni all'Andreani Tributi S.r.l.;
- ➤ "la Società": Andreani Tributi S.r.l..;
- ➤ "Legge anticorruzione" Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265 e s.m.i.;
- ➤ "Linee Guida": le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.Lgs. n. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e modificate il 31 marzo 2008;
- ➤ "Modello": il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- > "Organismo di Vigilanza" o "O.d.V.": l'organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;
- ➤ "P.A.": la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;
- ➤ "Partner": Enti o fornitori privilegiati (incluso l'RTI e le Aziende che lo compongono) che, in virtù di specifici contratti, si relazionano con l'Andreani Tributi S.r.l. nello svolgimento degli impegni contrattuali, condividendo con la stessa i benefici e gli oneri legati ai livelli di efficienza e di qualità dei servizi prestati;
- ➤ "Procedure Aziendali": insieme dei passi procedurali e delle attività di controllo poste in essere per ciascuna attività sensibile al fine di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- ➤ "Reati": le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni, i reati definiti dalla Legge Anticorruzione e tutti i reati disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale;



Rev.01

- ➤ "RPC": Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 7 c. 1 della Legge 190/2012;
- > "RTR": Responsabile della Trasparenza ai sensi del D. Lgs. N. 33 del 2013;
- ➤ "Soggetti apicali": persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.



Rev.01

CAPITOLO 2 IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

2.0 II D.LGS. 231/01 - I CONTENUTI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nel sistema italiano la responsabilità amministrativa di persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, per determinati tipi di reato commessi – nell'interesse o a vantaggio dell'ente – da persone che si trovano con l'ente stesso in particolari relazioni di direzione o collaborazione. La responsabilità degli enti viene espressamente definita "amministrativa" dal Decreto, sebbene si tratti di una responsabilità di carattere sostanzialmente penale. Essa si aggiunge alla responsabilità penale dei soggetti che hanno materialmente realizzato il fatto illecito. Questo tipo di responsabilità in capo agli enti rappresenta una rilevante novità. La sua previsione, infatti, fa cadere uno dei principi cardine del nostro ordinamento, risalente al diritto romano ("societas delinquere non potest"), in base al quale si escludeva che le persone giuridiche possano essere soggetti attivi di un illecito penale. I soggetti che possono operare per perseguire i reati previsti dal Decreto sono:

- ➤ persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una unità organizzativa dello stesso, che sia dotata di autonomia finanziaria e funzionale; nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (persone in posizione "apicale");
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione "apicale"; specificatamente appartengono a questa categoria i lavoratori dipendenti e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicale (persone terze che operano, anche al di fuori della organizzazione aziendale, per ordine e conto dell'ente).



Rev.01

Altra condizione – oggettiva – perché l'ente sia considerato responsabile è che i reati presi in considerazione dal Decreto siano stati commessi nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio; l'aver agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" esclude la responsabilità della Società. Lo spettro dei reati previsti dal decreto è andato via via ampliandosi ben oltre gli originari reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

- delitti contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
- reati informatici (art. 24-bis);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25- septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).

Le sanzioni principali colpiscono il patrimonio dell'ente o la sua libertà di azione: si tratta di sanzioni pecuniarie, da un lato, e interdittive (es. sospensione dell'attività, esclusione da agevolazioni, etc.), dall'altro. Il Decreto prevede anche le sanzioni accessorie della confisca e della pubblicazione della sentenza. Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di vicende modificative, ovvero in caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il principio fondamentale stabilisce che è solamente l'ente a rispondere, con il suo patrimonio o con il proprio fondo comune, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. La norma esclude dunque, indipendentemente dalla natura giuridica dell'ente collettivo, che i soci o gli associati siano direttamente responsabili con il loro patrimonio.



Rev.01

Alle sanzioni pecuniarie inflitte all'ente sono applicati, come criterio generale, i principi delle leggi civili sulla responsabilità dell'ente oggetto di trasformazione per i debiti dell'ente originario. Le sanzioni interdittive rimangono invece a carico dell'ente in cui sia rimasto (o sia confluito) il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. In caso di trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione. In caso di fusione, l'ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti che hanno partecipato all'operazione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'ente originario e non di quelle dell'ente risultante dalla fusione. In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, o di cui il cessionario era comunque a conoscenza. In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso. Il Decreto esonera l'ente da responsabilità – ferma la confisca dei profitti illecitamente conseguiti – se l'ente stesso prova che:

- 1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della fattispecie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- 4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui sopra.



Rev.01

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, l'ente può invece essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Si tratta, in questo caso, di una vera e propria colpa in organizzazione: la Società ha acconsentito indirettamente alla commissione del reato, non presidiando le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.



Rev.01

CAPITOLO 3 L'AZIENDA

3.0 ANDREANI TRIBUTI S.r.L.

L'Andreani Tributi S.r.l. ha per oggetto l'attività di gestione ordinaria, accertamento, e riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli Enti Locali, nonché le relative attività propedeutiche e complementari. La Società eroga inoltre servizi tributari al Cittadino ed agli Enti Locali via internet.

La Società ha la sede legale in Via Cluentina, 33/D- Macerata ed ha diverse unità locali dislocate nel territorio nazionale.

> Dati Aziendali

ANDREANI TRIBUTI S.r.l.	
Sede Legale	Via Cluentina, 33/D- 62100 Macerata
P. Iva/C.F	01412920439
N. Rea	MC-150208
Pec	amministrazione@andreanitributi.legalmail.it



Rev.01

CAPITOLO 4 LE FATTISPECIE DI REATO

4.0 REATI INFORMATICI

4.0.1 Frode Informatica (Art. 640 Ter)

La fattispecie di frode informativa assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico. Per sistema informatico deve intendersi l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale.

4.0.2 Detenzione Abusiva di Codici di Accesso (Art. 615 Quater)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a Euro 5.164,57.



Rev.01

4.0.3 Danneggiamento Di Informazioni, Dati e Programmi Informatici Utilizzati Dallo Stato o da Altro Ente Pubblico o comunque di Pubblica Utilità (Art. 635 Ter)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

4.0.4 Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici (Art. 635 Quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggi, distrugga, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.

4.0.5 Danneggiamento di Sistemi Informatici o Telematici di Pubblica Utilità (Art. 635 Quinques)

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.



Rev.01

4.1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

4.1.1 Istigazione alla Corruzione (Art.322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.

4.1.2 Corruzione per l'esercizio della Funzione (Art.318 C.P.) Introdotto a seguito dell'entrata in vigore della Legge 190/2012 (Anticorruzione)

Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA.. La fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, ad esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo, nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina.

4.1.3 Malversazione ai Danni dello Stato (Art. 316 Bis C.P.)

Esso è previsto dall'art. 316-bis c.p. e costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee



Rev.01

contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. Nella malversazione assume rilievo la mancata destinazione del finanziamento ricevuto per le finalità di interesse pubblico che ne abbiano giustificato l'erogazione.

4.1.4 Indebita Percezione di Erogazioni (Art. 316 Ter C.P.)

Esso è costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

4.1.5 Truffa ai Danni Dello Stato o di Altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (Art. 640 Bis.)

Esso è costituito dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie mira a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici sotto due aspetti:

- al momento dell'erogazione;
- al momento del'utilizzazione dei finanziamenti.

4.1.6 Concussione (Art. 317 C.P.)

Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.



Rev.01

4.1.7 Corruzione per un Atto Contrario ai Doveri di Ufficio (Art. 319 C.P.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

4.1.8 Corruzione in Atti Giudiziari (Art. 319 Ter)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da tre a otto anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione è da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

4.1.9 Corruzione per Atto di Pubblico Servizio (Art. 320 C.P.)

Esso è costituito dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'articolo 318 c.p., qualora l'autore, che sia persona incaricata di pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato.

4.1.10 Istigazione alla Corruzione (Art. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319.



Rev.01

Si precisa che:

- 1) La qualifica **di pubblico ufficiale** (art. 357 c.p.) va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, che possono o debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (es. recapito degli atti giudiziari o attività di messo notificatore per conto di Equitalia o di amministrazioni comunali; concessione finanziamenti agevolati per conto dei Ministeri; riscossione coattiva tributi; etc.);
- 2) sono **incaricati di un pubblico servizio** (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio e che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine o di prestazione di un'attività meramente materiale (es. erogazione servizi di vario tipo sulla base di convenzioni con Ministeri o altri soggetti annoverabili tra le PA che non comportino poteri certificativi).

Il potere autoritativo è quello che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini e comprende sia il potere di coercizione e di contestazione di violazioni di legge sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno dei pubblici uffici.

Il potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.



Rev.01

4.2 REATI SOCIETARI

4.2.1 False Comunicazioni Sociali (Art. 2621 C.C.)

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

4.2.2 False Comunicazioni Sociali In Danno Dei Soci e Dei Creditori (Art. 2622 C.C.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in



Rev.01

modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

4.2.3. Impedito Controllo (Art. 2625 C.C.)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 € [Contravvenzione in impedito controllo] Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. [Delitto in impedito controllo] La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58".

4.2.4 Illegale Ripartizione degli Utili (Art. 2627 C.C.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

4.2.5 Associazione per Delinquere (Art. 416 C.P)

Tale articolo punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato. La rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma appare condizionata all'effettiva costituzione dell'associazione criminosa. Infatti, prima ancora di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione ovvero di semplice partecipazione, la norma ne subordina la



Rev.01

punibilità al momento in cui "tre o più persone" si siano effettivamente associate per commettere più delitti. Il delitto di associazione per delinquere si caratterizza quindi per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati successivamente commessi in attuazione del pactum sceleris.

4.2.6 Associazione per Delinquere di Stampo Mafioso (Art. 416 Bis C.P.)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il ibero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Tale reato si caratterizza per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento e omertà, sia all'esterno che all'interno dell'associazione. In ottica 231, tutto questo dovrà comunque tramutarsi in condotte che rispondano a un interesse, o arrechino un oggettivo vantaggio, all'ente in questione.



Rev.01

4.3 RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

4.3.1. Ricettazione (Art. 648 C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a milione euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

4.3.2 Riciclaggio (Art. 648 Bis C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita l pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



Rev.01

4.4 REATI SICUREZZA SUL LAVORO

4.4.1 Omicidio Colposo (Art. 589 C.P.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

4.4.2 Lesioni Personali Colpose (Art. 590 C.P.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,00 a € 619,00; se è gravissima, dell' reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,00 a € 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



Rev.01

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.



Rev.01

CAPITOLO 5 IL MODELLO DI GESTIONE E CONTROLLO

5.0 FUNZIONE DEL MODELLO 231

Lo scopo del Modello 231 è quello di definire un sistema interno all'azienda di prevenzione sulle attività considerate "sensibili" in maniera da prevenire la commissione dei reati stabiliti dal D.Lgs. 231/01 ed adottati dall'Andreani Tributi S.r.l.. Inoltre l'adozione del Modello 231 ha la funzione di accrescere la consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della società del potenziale rischio di incorrere, nel momento in cui compiono una violazione delle disposizioni definite nel Modello, in reati sanzionabili sia dal punto di vista amministrativo che penale. Pertanto si può affermare quanto evidenziato dalla giurisprudenza ovvero che "il modello deve rappresentare l'esito di un' efficace analisi di rischio e di una corretta individuazione delle vulnerabilità oggettive dell'ente in rapporto alla sua organizzazione ed alla sua attività" (cfr. G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, ordinanza in data 26.06.2007 e G.I.P. presso il Tribunale di Milano, ordinanza in data 09.11.2004).

5.1 DESTINATARI DEL MODELLO 231

Le prescrizioni del Modello sono indirizzate agli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i Collaboratori della Società qualora coinvolti in aree o attività a rischio, i Clienti, i Fornitori, i Consulenti, i Partner nonché gli organi societari e l'Organismo di Vigilanza e Controllo. I soggetti ai quali il Modello è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

L'Andreani Tributi S.r.l. condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello, anche qualora il comportamento non sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.



Rev.01

5.2 APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Il Modello ed ogni suo aggiornamento viene approvato dall'Amministratore Unico e dal Sindaco Unico. E' compito dell'Organismo di Vigilanza lo svolgimento delle attività di controllo sul funzionamento e sull'osservanza dei principi sanciti nel Modello.

5.3 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Organizzazione e Gestione adottato dall'Andreani Tributi S.r.l. è il frutto di un attento processo di risk analysis e management che ha interessato tutte le aree aziendali attraverso un controllo ed una revisione degli attuali sistemi di gestione e con la partecipazione attiva, mediante appositi questionari, del personale operativo comprendente i dirigenti, i responsabili, gli operatori ed i collaboratori.

Il Modello è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La **Parte Generale** comprende la seguente documentazione:

- a) il Codice Etico;
- b) il Codice Disciplinare;
- c) l'Organigramma dei Ruoli;
- d) la Politica della Sicurezza:
- e) il Regolamento Interno;
- f) i poteri autorizzativi e la gestione delle deleghe;
- g) sistema di controllo di gestione;
- h) la formazione al personale;
- i) l'Organismo di Vigilanza e Controllo.

Per quanto riguarda la **Parte Speciale**, essa è dedicata all'analisi dettagliata delle fattispecie di reato (ex D.lgs. 231/01) individuate dall'azienda quali "aree sensibili" con l'indicazione delle azioni preventive attuate, del grado di rischio, delle attività interessate e dei soggetti coinvolti (funzioni aziendali) unitamente alle regole di comportamento da rispettare per prevenire la commissione dei reati. Negli articoli successivi sono riportate tutte le fattispecie di reato adottate dall'Azienda e le



Rev.01

aree di lavoro interessate con la specifica delle "aree sensibili" e la matrice del rischio quale fonte per la valutazione della probabilità di accadimento dell'evento.

5.4 LA MATRICE DEL RISCHIO REATO

La matrice del rischio-reato del Modello di Gestione e Controllo permette di definire la probabilità di accadimento di quella determinata fattispecie di rischio nell'ambito dell'attività sensibile identificata. La metodologia utilizzata, per definire la probabilità di accadimento, è basata sulle misure precauzionali adottate ed attuate dall'Azienda al momento della valutazione. La determinazione dei parametri comprende anche le valutazioni sul sistema disciplinare presente e sulle procedure di controllo esistenti quali elementi fondamentali per una concreta e completa verifica dell'efficacia degli interventi realizzati.

TABELLA MATRICE DI STIMA DELLA MAGNITUDO DEL RISCHIO					
			PRO	BABILITA'	
GRAVITA'		BASSA 1	MEDIO BASSA 2	MEDIO ALTA 3	ALTA 4
BASSA	1	1	2	3	4
		BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
MEDIO	2	2	4	6	8
BASSA		BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO
MEDIO	3	3	6	9	12
ALTA		BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO
ALTA	4	4	8	12	16
		MEDIO BASSO	MEDIO ALTO	ALTO	ALTO

5.5 IL RISCHIO ACCETTABILE

Nella costruzione del Modello 231 risulta fondamentale stabilire il "rischio accettabile" in conformità anche a quanto contenuto nelle Linee Guida Confindustria D.Lgs. 231/01. L'accettabilità del rischio rappresenta la soglia di rischio definita che consenta di porre un limite alla qualità delle misure di prevenzione adottate ed attuate tali da non poter essere aggirate se non in maniera fraudolenta. Infatti il principio base sancito dal D.Lgs. 231/01, ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa dell'ente, è identificato dall'elusione fraudolenta del modello di



Rev.01

organizzazione e gestione. Il rischio accettabile costituisce anche il parametro di riferimento per la gestione ed organizzazione del sistema di controllo (*risk assesment*).

Tuttavia è importante precisare che il concetto di rischio accettabile sopra descritto non si estende all'ambito dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto esso viene sostituito dalle modalità di valutazione (rischio basso- medio -alto) stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

5.6 L'ANALISI DEI RISCHI


L'analisi dei rischi è il risultato di un processo caratterizzato dalle seguenti fasi:

- Mappatura delle aree sensibili;
- Elenco dei rischi potenziali;
- Esame delle misure di prevenzione esistenti;
- Analisi dei rischi non coperti da controllo preventivo (*rischio residuo*).



Rev.01

Tab. 1 Schema Processo di analisi dei rischi



SISTEMA DI CONTROLLO DEI RISCHI

5.7 IL RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO

Nell'Andreani Tributi S.r.l. il Modello 231 è in linea con i principi contenuti nel Codice Etico di cui, si può affermare, ne rappresenta un suo sviluppo, una sua attuazione pratica. Infatti, nonostante la differente struttura caratterizzata, per il Modello 231 da tabelle e procedure specifiche atte a realizzare lo scopo di prevenzione delle fattispecie di reato ascritte in base al disposto del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., per il Codice Etico si ha un corpus omogeneo di regole e principi. Entrambi costituiscono documenti ufficiali dell'Azienda contenenti la descrizione dei diritti, dei doveri, delle responsabilità, dei sistemi di controllo e disciplinari stabiliti dall'Andreani Tributi nei confronti di tutti i "portatori di interesse" tra cui: soci, personale dipendente, organi societari, Pubblica Amministrazione, collaboratori, fornitori, partner. A questa considerazione deve essere aggiunto il fatto che sia il Modello 231 che il Codice Etico richiedono, in conformità a quanto sancito dall'art. 6, comma 1), lettera a) del D.Lgs. 231/01, l'approvazione dei vertici aziendali e degli organi di controllo (il Sindaco Unico e l'Organismo di Vigilanza e Controllo) quale "atto di emanazione dell'organo dirigente". Nell'Andreani Tributi S.r.l. la redazione del Codice Etico e del Modello 231 rappresenta uno strumento di prevenzione e di adeguamento procedurale per il corretto adempimento degli obblighi dettati dalla Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione).



Rev.01

5.8 L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Modello Organizzativo è aggiornato in caso di emanazione di nuove disposizioni di legge oppure in caso di modifiche o cambiamenti all'assetto organizzativo e dirigenziale dell'Andreani Tributi S.r.l.. La necessità di aggiornare il Modello Organizzativo può derivare anche dalla decisione dell'Organismo di Vigilanza e Controllo oppure da esigenze emerse durante le attività di controllo previste dalla stessa procedura Legge 231/01. Ogni eventuale aggiornamento verrà comunicato all'Organismo di Vigilanza per la necessaria approvazione e lo stesso verrà informato nel caso di implementazione delle procedure operative affinché possa eseguire le delibere di sua competenza.

5.9 IL SISTEMA DI CONTROLLO

Il controllo è un processo continuativo caratterizzato da una serie di azioni connesse alla modalità con cui le attività aziendali vengono gestite e la sua efficacia è tanto maggiore quanto esso è parte integrante della struttura organizzativa. Nell'Andreani Tributi S.r.l. vengono distinti due livelli di controllo:

- 1) *controllo interno* avente lo scopo di monitorare le procedure, di verificare il raggiungimento degli obiettivi aziendali, di evidenziare le anomalie e le aree sensibili, di presentare proposte di adeguamento del modello. Questo tipo di controllo viene effettuato da tutti coloro che nell'organigramma aziendale risultano avere posizioni apicali di monitoraggio delle attività.
- 2) *controllo esterno* ha lo scopo di verificare il rispetto delle leggi, delle norme, di effettuare la vigilanza sull'adeguatezza del Modello, di evidenziare le criticità e di rendicontare i risultati ottenuti durante le attività di verifica. Questo tipo di controllo viene svolto dagli organismi a ciò deputati e rappresentati, in questa realtà, dal Sindaco Unico e dall'O.d.V..

L'efficacia del sistema di controllo dipende anche dalle modalità di svolgimento dello stesso ovvero dagli strumenti utilizzati che sono rappresentati da check list di monitoraggio, da questionari valutativi e informativi effettuati dal personale, da riunioni tra gruppi di lavoro, da specifiche procedure interne informatiche, dalla presenza del Codice disciplinare e del Codice Etico.



Rev.01

CAPITOLO 6 LA COMUNICAZIONE DEL MODELLO 231

6.0 LA COMUNICAZIONE DEL MODELLO

Il Modello 231 ed il Codice Etico in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/01 e dalle Linee Guida di Confindustria, devono essere portati a conoscenza di tutti i Destinatari ai fini della loro efficacia. L'adozione e l'attuazione di questi documenti significano che esse sono divenuti parte integrante del sistema aziendale e, soprattutto, delle norme e dei principi che lo governano; pertanto essi devono essere conosciuti e rispettati da tutti. La Direzione Aziendale coordinandosi con le altre Funzioni aziendali e con l'Organismo di Vigilanza e Controllo promuove e definisce le iniziative per la comunicazione del Modello 231 e del Codice Etico.

Le modalità principali scelte per la comunicazione del MOG sono rappresentate da:

- pubblicazione del Codice Etico nel sito internet aziendale;
- affissione del Codice Etico presso le bacheche aziendali presenti nella sede e nelle varie unità locali;
- per tutti i lavoratori, collaboratori, partner e fornitori già presenti, sono operative due procedure interne "Procedura Comunicazione MOG" e "Procedura Comunicazione Codice Etico" atte ad attestare mediante la sottoscrizione, la presa visione ed accettazione dei documenti in oggetto;
- per quanto riguarda i contratti con i nuovi lavoratori, collaboratori, fornitori, partner è stata introdotta una specifica clausola nei contratti.

Tali modalità vengono osservate anche nel caso di elaborazione di una versione di aggiornamento del Modello 231 e del Codice Etico.



Rev.01

CAPITOLO 7 LA FORMAZIONE

7.0 LA FORMAZIONE AI DESTINATARI

L'attività di formazione riguarda la diffusione dei principi e delle procedure caratterizzanti il Modello 231 a tutti i lavoratori, collaboratori e partner al fine di prevenire la commistione delle fattispecie di reato ascritte e degli illeciti amministrativi.

L'oggetto dell'attività formativa è caratterizzato dai seguenti punti:

- a) le fonti normative di riferimento;
- b) il Modello 231 adottato dall'Andreani Tributi S.r.l.;
- c) il Codice Etico:
- d) le procedure aziendali introdotte per la completa attuazione del Modello 231.

L'organizzazione dei percorsi di formazione viene preventivamente definita e coordinata con l'Organismo di Vigilanza e Controllo. Le attività di formazione seguono percorsi specifici in base al ruolo dei destinatari; all'area di competenza ed in base alle mansioni operative svolte. Per quanto riguarda le modalità operative, l'Andreani Tributi S.r.l. si avvale di:

- 1. corsi in azienda on site;
- 2. corsi in azienda on line;
- 3. riunioni aziendali.

La frequenza è obbligatoria ed in caso di assenza ingiustificata, l'Azienda provvederà all'attuazione di quanto stabilito nel Sistema Disciplinare; inoltre per ogni sessione formativa viene prodotto il relativo registro unitamente al materiale didattico.

Per i nuovi rapporti di lavoro, tale formazione viene erogata entro un mese dall'inizio del contratto. Infine si precisa che questa attività ha natura dinamica ovvero viene definito un preciso programma di aggiornamento al fine di mantenere sempre attuale la conoscenza e l'attuazione dei principi e delle regole contenute nel Modello 231 ed in ogni sua evoluzione.



Rev.01

CAPITOLO 8 IL SISTEMA DISCIPLINARE

8.0 LO SCOPO DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La presenza di un sistema disciplinare rappresenta il motore di efficacia nel tempo dell'intera struttura del Modello di Organizzazione e Gestione. La rilevanza del sistema disciplinare emerge anche dalle Linee Guida di Confindustria dove viene precisato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e) e dell'art. 7, comma 4, lettera b), che il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello implica l'attuazione di sanzioni tanto nei confronti dei soggetti apicali quanto in tutti gli altri "destinatari" ovvero portatori di interesse verso l'Andreani Tributi S.r.l.. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La violazione del Modello si verifica:

- a) nel caso di compimento di azioni o attuazioni di comportamenti contrari ai principi e regole contenuti nel Codice Etico, nel Modello e documenti connessi allo stesso;
- b) nel caso di compimento di azioni o attuazioni di comportamenti che possono esporre l'Andreani Tributi S.r.l. ad una situazione di rischio nell'ambito delle fattispecie di reato previsti dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i.;
- c) nel caso di compimento di azioni o attuazioni di comportamenti che possono determinare a carico dell'Andreani Tributi S.r.l. le sanzioni previste nel D.lgs. 231/01 e s.m.i.;
- d) nel caso di redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- e) nel caso di ostacolo all'attività del'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- f) nel caso di impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni.



Rev.01

La tipologia di sanzioni è sia di tipo conservativo, nel caso di inosservanze "lievi", che di tipo disciplinare tali da condurre alla cessazione del rapporto tra il portatore di interesse e l'Andreani Tributi S.r.l.. Inoltre, in base a quanto disposto dalla giurisprudenza costituzionale, il presente sistema disciplinare si basa sui principi, di cui agli art. 2106 c.c.; art 7 Legge 300/1970, ovvero:

- *proporzione* (la sanzione è commisurata all'atto contestato)
- contraddittorio (la previsione della possibilità per l'interessato di addurre giustificazioni a difesa del suo comportamento).

Nell'applicazione delle sanzioni si terrà anche conto:

- della intenzionalità e della gravità del comportamento;
- del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del soggetto con particolare riguardo alla sussistenza di precedenti disciplinari;
- delle mansioni svolte;
- della posizione funzionale del soggetto.

Ogni violazione del Modello deve essere comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza e Controllo; mentre il potere di irrogare la sanzione spetta ai soggetti aziendali competenti in base ai poteri contenuti nello Statuto oppure conferiti da regolamenti interni dell'Andreani Tributi S.r.l..

8.1 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il sistema disciplinare che viene attuato nei confronti del personale dipendente si basa sulle disposizioni di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e da quanto previsto dal CCNL applicato dall'Azienda in conformità al contenuto del Regolamento Interno aziendale.

Le sanzioni vengono applicate in proporzione della loro gravità e sono rappresentante da:

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- multa
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.



Rev.01

Nel caso di violazioni, l'Amministratore ne darà comunicazione all'Organismo di Vigilanza e Controllo (salvo che l'illecito non sia stato dallo stesso rilevato) e al Sindaco Unico.

8.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE

Nel caso in cui il dirigente, nello svolgimento della propria mansione, compie atti o adotta comportamenti contrari a quanto previsto nel Modello di Organizzazione e Gestione, si provvederà ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale per la mansione del dirigente e da quanto stabilito dal codice civile (art. 2118- art. 2119). Inoltre si potrà procedere con la revoca delle eventuali procure conferite.

Di tale violazione ne verrà data comunicazione all'Organismo di Vigilanza e Controllo ed al Sindaco Unico.

8.3 MISURE NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Nel caso in cui le violazioni sono commesse dall'Amministratore Unico, l'Organismo di Vigilanza e Controllo provvederà ad informare i soci ed il Sindaco Unico. al fine di attuare i provvedimenti previsti dalla vigente normativa ivi compresa la revoca della carica di amministratore di cui all'art. 2383 c.c..

8.4 MISURE NEI CONFRONTI DEL SINDACO

La violazione commessa dal Sindaco prevede la comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e Controllo all'Amministratore Unico ed al Sindaco Unico; successivamente verranno attuati i provvedimenti specifici ed opportuni in conformità delle disposizioni di legge.

8.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI E FORNITORI

Ogni comportamento attuato dai collaboratori esterni e dai fornitori dell'Andreani Tributi S.r.l. che risulti in contrasto con le norme, le procedure ed i principi contenuti nel Modello di Organizzazione e Gestione, tale da comportare il rischio di commissione di un reato ai sensi del D.Lgs. 231/01,



Rev.01

potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale così come indicato anche nelle clausole del contratto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

8.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOCI

Nel caso in cui la violazione viene commessa dai soci, l'Azienda attua la medesima procedura stabilita per il Sindaco. Pertanto l'Organismo di Vigilanza e Controllo provvederà a darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico ed al Sindaco Unico per la fase di attuazione dei provvedimenti previsti dalle norme.

8.7 MISURE NEI CONFRONTI DEI PARTNER

Nel caso in cui le violazioni dei principi contenute nel Modello vengano compiute dai partner, si potrà decidere per la risoluzione del contratto e per un' eventuale azione di risarcimento qualora tale comportamento generi danni concreti all'Andreani Tributi S.r.l.. Tale sistema disciplinare dovrà essere inserito mediante specifica clausola risolutiva espressa nel contratto stipulato.

8.8 REGISTRO DELLE SANZIONI

L'Azienda istituisce un Registro specifico delle sanzioni nel quale vengono riportate le fattispecie oggetto del sistema disciplinare con l'indicazione sia dei soggetti interessati che della tipologia di provvedimento adottato ed attuato.



Rev.01

CAPITOLO 9 L'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO

9.0 FUNZIONE E POTERI

L'Andreani Tributi S.r.l. istituisce, in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01 Decreto ed in base alle Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001, un Organismo di Vigilanza (*in sigla O.d.V.*), autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Società e ai relativi profili giuridici.

L'O.d.V. deve avere i requisiti di seguito elencati:

- Autonomia ed indipendenza: l'O.d.V. deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza o condizionamento da parte di qualunque componente della società;
- Onorabilità: adeguati requisiti di "onorabilità" devono essere posseduti sin dal momento della nomina a componente dell'O.d.V.;
- Professionalità: per svolgere efficacemente le funzioni affidategli, l'O.d.V. deve possedere, un bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e consulenziale di analisi dei sistemi di controllo (organizzazione aziendale, finanza, analisi di procedure, ecc.) e di tipo giuridico;
- Continuità d'azione: al fine di garantire un'efficace e costante attuazione del modello, è necessaria la presenza di una struttura dedicata all'attività di vigilanza sul Modello.



Rev.01

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e dei consulenti della Società, dei partner;
- 2) sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01;
- 3) sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Società;
- 4) sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale od al quadro normativo di riferimento.

I compiti dell'O.d.V. sono dettagliatamente elencati nel relativo Regolamento.

9.1 NOMINA E REVOCA

L'Organismo di Vigilanza e Controllo viene nominato dall'Amministratore Unico e dura in carica tre anni. L'O.d.V. non dovrà intrattenere, per la durata del mandato, direttamente o indirettamente, con la Società, con gli soci, relazioni aventi rilevanza tale, anche sotto il profilo economico, da poterne condizionare l'autonomia di giudizio, né potranno essere titolari di partecipazioni azionarie nella Società o nelle società dalla stessa controllate tali da permettere l'esercizio di un'influenza significativa sulla Società, né essere legati da vincoli di parentela ad amministratori e/o azionisti e/o soggetti che si trovino nelle condizioni di cui sopra. L'O.d.V. ha tutti i poteri necessari per consentire di espletare in maniera professionale, autonoma e trasparente ed ha accesso alla documentazione rilevante ai fini delle attività di controllo del MOG 231.

Ai fini del rispetto dei principi di nomina dell'O.d.V. sono vietate le seguenti condizioni:

- essere indagato o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, per qualsiasi delitto non colposo, diverso da quelli indicati nel punto che precede;



Rev.01

- essere interdetto, inabilitato, fallito, o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- la perdita dei requisiti di professionalità richiesti;
- il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti principali richiesti per il ruolo di O.d.V.;
- un grave inadempimento dei propri doveri.

L'O.d.V. può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso minimo di 30 giorni con comunicazione scritta e motivata all'Amministratore. In caso di decadenza o recesso dell'O.d.V., l'Amministratore provvede tempestivamente alla sua sostituzione. Per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza l'O.d.V. dispone di un'adeguata risorsa finanziaria e può avvalersi delle strutture aziendali interne e dei consulenti esterni.

9.2 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Periodicamente, l'O.d.V. effettua delle verifiche volte a conferire efficacia a quanto contenuto ed analizzato nel MOG e volte alla corretta attuazione dei suoi compiti. Gli ambiti principali dell'attività di controllo dell'O.d.V. devono riguardare la corretta attuazione dei principi contenuti sia nel Codice Etico che nel MOG unitamente a verificare la loro reale attuazione nei processi aziendali; inoltre il controllo è finalizzato anche ad accertare le presunte violazioni di quanto prescritto nel Codice Etico e nel MOG. L'O.d.V. predispone un apposito programma di controllo mediante l'impiego di una specifica reportistica.

In particolare i compiti di vigilanza riguardano:

- la rispondenza tra quanto descritto nel Modello ed i comportamenti attuati dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso;
- la capacità del Modello di assolvere alla sua funzione di prevenzione dei reati definiti;
- il monitoraggio nel tempo dell'idoneità del Modello;
- l'aggiornamento del Modello in funzione del verificarsi delle fattispecie che rendono necessari adeguamenti o modifiche.



Rev.01

9.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALL'O.D.V.

L'O.d.V. deve essere informato mediante apposite segnalazioni da parte di tutti i "Destinatari" ovvero da parte di tutti i portatori di interesse in merito ad eventi che potrebbero ingenerare la responsabilità amministrativa della Società ovvero le fattispecie dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ed adottati dall'Azienda. Inoltre devono essere trasmesse all'O.d.V. informazioni concernenti provvedimenti provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini (anche nei confronti di ignoti) per i reati previsti dal Decreto, le richieste di assistenza legale per dipendenti o amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i predetti reati, notizie esaustive in relazione a provvedimenti disciplinari svolti per illeciti disciplinari che comportino la sospensione del servizio e dal trattamento economico, ovvero sanzioni più gravi.

L'O.d.V. riferisce all'Amministratore ed al Sindaco sull'attività svolta anche attraverso periodici incontri. Al fine di consentire il corretto svolgimento dei compiti, l'Azienda mette a disposizione dell'O.d.V. le informazioni e la documentazione funzionale all'espletamento dell'incarico. L'Azienda garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Andreani Tributi S.r.l. o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. L'O.d.V. s'impegna a garantire ed a rispettare la riservatezza di ogni informazione, documento ed evento di cui viene a conoscenza nell'espletamento dei suoi compiti.



Rev.01

CAPITOLO 10 IL SISTEMA DI CONTROLLO

10.0 OBIETTIVI DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Le attività di controllo sono rappresentate dalle politiche e dalle procedure aziendali definite ed implementate per garantire la corretta e tempestiva gestione dei rischi al fine di ridurre il loro indice di gravità precedentemente valutato. Gli obiettivi del sistema di controllo interno sono:

- 1) efficacia ed efficienza delle attività operative;
- 2) attendibilità delle informazioni interne ed esterne;
- 3) compliance ovvero rispetto di leggi, norme e regolamenti.

10.1 LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO

In questo paragrafo vengono elencate e descritte le componenti principali del sistema di controllo.

a) L'ambiente di controllo

Rappresenta il contesto nel quale le persone operano e svolgono i compiti assegnati. Gli elementi caratterizzanti l'ambiente di controllo sono: i valori etici, la competenza del personale, la struttura organizzativa, l'assegnazione dei poteri e delle responsabilità, la direzione.

b) La valutazione dei rischi

Il rischio è un elemento caratterizzante dell'attività di impresa che deve essere continuamente monitorato e valutato affinché non arrivi ai livelli alti di pericolo.

c) Le attività di controllo

Le attività di controllo sono integrate nei processi aziendali ed hanno la finalità di gestire efficacemente i rischi per ridurli ad un livello accettabile.



Rev.01

d) Le informazioni e la comunicazione

Il sistema informativo e la comunicazione costituiscono parte integrante del sistema di controllo. In questo contesto è importante precisare che il termine "comunicazione" deve essere inteso come un'attività che guarda sia all'interno dell'azienda che all'esterno coinvolgendo le terze parti quali clienti, fornitori e l'organismo di vigilanza.

e) Il monitoraggio

Il monitoraggio è l'elemento che garantisce l'efficacia nel tempo del sistema di controllo definito dall'azienda. Esso generalmente avviene sia attraverso verifiche continue che attraverso attività di controllo specifiche e saltuarie.